

STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE BENEFICA DELLA DIVINA CARITA'
Titolo 1
(Denominazione - Sede - Durata)

ART.1

Nel rispetto del Codice Civile e delle norme contenute nel D. Lgs n° 117 datato 03 Luglio 2017 ed a seguito delle disposizioni integrative e correttive introdotte con il D. Lgs n° NR. 105 datato 3 Agosto 2018 è costituito, l'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) denominato: "**ASSOCIAZIONE BENEFICA DELLA DIVINA CARITA'**" Organizzazione di Volontariato (ODV), già iscritta nel Registro Regionale La ODV, assume la forma giuridica di Associazione Riconosciuta, Apartitica e Aconfessionale ed esprime e persegue l'opera caritativa del fondatore, Padre Nicola Genovesi, Frate Cappuccino

ART. 2 Sede

La ODV, con sede legale in **LARGO MONASTERO 34** - 71018 Vico del Gargano (FG) - opera per il perseguimento, senza scopi di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera sul territorio della Regione Puglia (Area Gargano NORD), svolgendo a favore di terzi specifiche attività di interesse generale (**art 5 - Codice 3° Settore**).

ART. 3 Statuto

L'Organizzazione di Volontariato ha durata a tempo indeterminato. E' disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs nr. 117 del 3 Luglio 2017 e delle relative norme di attuazione. Lo Statuto costituisce le regole fondamentali di comportamento e vincola gli Associati dell'organizzazione alla sua osservanza.

Titolo 2
Scopi - Risorse Economiche - Attività

ART.4 Scopi

L'Associazione si ispira nei principi e nei contenuti alla Enciclica di Papa Benedetto XVI "**DEUS CARITAS EST**" ed ha come scopo primario quello di favorire un'effettiva solidarietà tra gli uomini avendo come centro del suo interesse la persona con il suo bisogno sia materiale che spirituale. L'Associazione risponderà ai bisogni reali, senza sostituirsi alla responsabilità e ai compiti propri delle istituzioni. Nel suo operare si atterrà ai seguenti principi :

- assenza di fine di lucro,
- democraticità della struttura,
- elettività e gratuità delle cariche sociali.

ART . 5 Risorse Economiche

La O.D.V trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) Patrimonio iniziale conferito dagli associati;
- 2) Contributi degli aderenti;
- 3) Contributi dello Stato/Amministrazione locale;
- 4) Contributi di Enti o da istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 5) Donazioni e lasciti testamentari;
- 6) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) Raccolta di beni di ogni genere (alimentari, abbigliamento, mobili e suppellettili ricevuti gratuitamente);
- 8) L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.Lgs 117/17.

ART. 6 - (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente nello svolgimento delle attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti Associati, come previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- q) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o

utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

TITOLO III

ART. 7 (SOCI)

I soci condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione va richiesta al Consiglio Direttivo presentando la relativa domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati

I Soci si distinguono in tre Categorie:

- a) **SOCI FONDATORI:** le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.
- b) **SOCI ORDINARI:** sono coloro che condividendo gli scopi Sociali riportati nel presente Statuto hanno fatto domanda di adesione al sodalizio e sono stati accettati;
- c) **SOCI ONORARI:** sono coloro che fanno parte dell'associazione per riconoscimenti e meriti speciali;

Il Consiglio Direttivo dell'ODV cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel LIBRO dei SOCI dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. I soci dell'organizzazione hanno il DIRITTO di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

Ogni Socio dell'organizzazione ha il DOVERE di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ma esclusivamente per fini di solidarietà;

ART. 8 Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

I Soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art.18, comma 1 D.L.gs. n.117/2017 sono assicurati contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro

ART. 9 Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione, violazione degli obblighi statutari.

- Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
- L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
- E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 10 Gli organi sociali

Sono organi della O.O.V.

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 L'assemblea

L'assemblea, quale organo sovrano, è composta da tutti i soci dell'organizzazione e può essere "ordinaria" e "straordinaria".

- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione dei soci

- L'assemblea può essere convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

- I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre (3) deleghe.

L'Assemblea straordinaria è quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi

ART. 12 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività della Associazione;

- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle attribuzioni dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

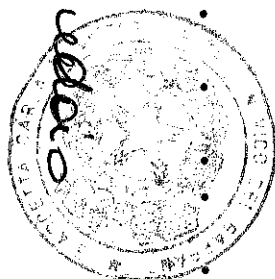
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 Consiglio Direttivo

*Spese
giudizio
leale di obbligo*



Il Consiglio Direttivo é composto da nr. 4 componenti più un Presidente eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

11 Presidente convoca il Consiglio Direttiva ogni volta che vi sono argomenti da deliberare. almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttiva può essere convocato .anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice-presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ART.16 Presidente

Il presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciando dovuta quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale

E' eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 Tesoriere

Al tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il Bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

ART. 18 Segretario

Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i Verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. Unitamente al Libro dei Soci.

ART. 19 Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Qualora i Ricavi della O.O.V superino i limiti indicati nell'Art 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.(Stato patrimoniale 110.000 EURO).

ART. 21 Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data dell'invio del bilancio al Registro del Terzo Settore.

TITOLO V Patrimonio

ART. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- fondo di dotazione
- quote associative
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede

ART. 24 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art. 25 Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono i consumi.

Il bilancio deve essere depositato entro il mese di giugno.

ART. 26 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 Responsabilità della Organizzazione

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 Assicurazione dell'organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

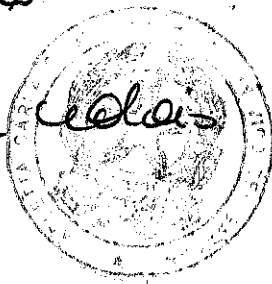
ART. 29 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore

ART.30 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giuseppe Giordano
Carlo d'Addato



**Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico**

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott.ssa Carla d'Addetta, Notaio in Vico del Gargano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Foggia e Lucera, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino alle ore 11:10:16 del 25 giugno 2024, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, composta di numero dieci (10) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico in mio possesso, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quello dell'originale".

Vico del Gargano, nel mio studio in via A. de Gasperi n. 5, venticinque ottobre duemilaventidue (25.10.2022).

[File firmato digitalmente dal notaio Carla d'Addetta]



**Firmato digitalmente
da CARLA D'ADDETTA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI FOGGIA:94037130716**